



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 30/12/2015 N. 2545

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, INFORMATICA,
PROGRAMMI COMUNITARI

Oggetto : Atto non comportante impegno di spesa.

DETERMINA DI NOMINA AGENTE CONTABILE PRINCIPALE IMPOSTA DI
SOGGIORNO COMUNE DI ANCONA

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 30/12/2015

Il Responsabile U.O. Interventi

Il Responsabile Settore Ragioneria
DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA

Destinatari :

- Assessore
- Direttore Area
- Segreteria (originale)
- DIREZIONE FINANZE,

TRIBUTI, SOCIETA'
PARTECIPATE, INFORMATICA,
PROGRAMMI COMUNITARI
(AZIENDE)

WER

Ancona, 30/12/2015

Il Dirigente del Settore
DOTT. GHIANDONI DANIELA

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

PREMESSO CHE:

Il Comune di Ancona con proprio Regolamento ha istituito ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 l'Imposta di Soggiorno (IDS);

L'art. 6 e 7 del regolamento ISD prevedono in capo alle strutture ricettive l'obbligo di agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso le strutture stesse, richiedendone il pagamento e di riversare le somme riscosse, al Comune di Ancona;

Il Comune di Ancona, con contratto Rep. n. 14357 del 9.05.2015 ha attribuito ad Ancona Entrate Srl, la gestione di tutte le attività relative alla liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta di Soggiorno, gli eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione dell'entrata, nonché le attività di riscossione coattiva e quelle connesse al recupero dell'evasione (art. 2);

La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n.19/2013, ritiene, in assenza di un'espressa qualificazione del legislatore, che i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili di fatto, con assoggettamento alla relativa disciplina;

RICHIAMATO

L'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/00 che testualmente recita:

"Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti"

L'art. 233, comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/00 che testualmente recita:

“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;*
- b) la lista per tipologie di beni;*
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;*
- d) la documentazione giustificativa della gestione;*
- e) i verbali di passaggio di gestione;*
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;*
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.”*

L'art. 227, comma 6-ter, del D.Lgs. 267/00 che testualmente recita:

“ I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

CONSIDERATO

Il consistente numero di conti giudiziali anche di importo limitatissimo che possono pervenire;

VISTE

Le indicazioni formulate dalla Sezione della Corti dei Conti per il Veneto con circolare n. 4543/2014 e dalla Sezione della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, con sentenza/ordinanza n. 12/2015, circa l'individuazione di un agente contabile principale e quindi di un conto giudiziale unico nel quale far risultare le riscossioni effettuate da

ciascuna struttura ricettiva, tenute a presentare il proprio conto giudiziale esclusivamente all'agente principale;

RITENUTO

Di individuare nel soggetto responsabile della gestione dell'imposta di soggiorno, Ancona Entrate Srl, l'agente contabile principale e di considerare i singoli gestori delle strutture ricettive sub agenti contabili, tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale esclusivamente presso l'agente contabile principale;

DETERMINA

- I. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale agente contabile principale o di "diritto" per la rendicontazione dei versamenti dell'imposta di soggiorno, il soggetto responsabile della gestione dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Ancona, la società Ancona Entrate Srl;
- II. Di dare atto che i gestori delle strutture ricettive, aventi sede nel Comune di Ancona, rivestono la qualifica di sub-agente contabile e sono tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale presso il suddetto agente contabile principale almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione del conto giudiziale unico, da cui risultino le riscossioni effettuate da ciascuna struttura ricettiva ed i corrispondenti riversamenti in Tesoreria, da compilare e trasmettere nei modi e nei termini fissati dall'art. 227 e 233 del TUEL;
- III. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- IV. Di trasmettere il presente atto ad Ancona Entrate Srl, ai Revisori dei Conti, ed al Tesoriere;
- V. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
- VI. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni che, relativamente al seguente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali nei confronti del responsabile del procedimento;
- VII. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Marche nei termini di legge;
- VIII. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile la dott.ssa Cristina Rossini.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO :

ANCONA, Lì 30.12.2015

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE

DOTT.SSA CHIANDONI DANIELA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA ROSSINI CRISTINA



SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- a Decreto / Ordinanza sindacale n. _____ del _____
- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

☐ (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (Integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

☒ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

☒ per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

☐ anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

- a) *"La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*
- b) *"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);*
- c) *In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)*
- d) *La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)*

Il Dirigente della Direzione

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE, TRIBUTI, SOCIETÀ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO
(Dott.ssa Daniela Ghiandoni)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE di ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

☒ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE, TRIBUTI, SOCIETÀ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO
(Dott.ssa Daniela Ghiandoni)

☐ (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- (2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

